

STATUTO DEL COMUNE DI FOMBIO (Lo)

Adottato con deliberazione del C.C. n. 18 del 01.04.2000, esecutiva
con provvedimento dell'O.Re.Co. n. 195 del 12.06.2000

Affisso all'Albo Pretorio dal 13.06.2000 al 13.07.2000.

STATUTO
INDICE
Titolo I
PRINCIPI FONDAMENTALI
(dall'art.1 all'art.5bis)
Titolo II
ORGANI DEL COMUNE
(Dall'art.6 all'art.28)
Titolo III
UNIONI-FUSIONI-MUNICIPI
(Art.29)
Titolo IV
PARTECIPAZIONE POPOLARE
(Art.30 all'art.37)
Titolo V
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Art.38 all'art.42)
Titolo VI
UFFICI E PERSONALE
(Dall'art.43 all'art.45)
Titolo VII
RESPONSABILITÀ'
(Dall'art.46 all'art.49)
Titolo VIII
ORDINAMENTO FINANZIARIO
(Dall'art.50 all'art.58)
Titolo IX
ATTI AMMINISTRATIVI
(Dall'art.59 all'art.62)
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
(Dall'art.63 all'art.65)

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1 - Autonomia del Comune

1. Il Comune di Fombio è Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
4. Ha autonomia impositiva e finanziaria, che si svolge nell'ambito del proprio Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. Il Comune è titolare secondo il principio di sussidiarietà di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Tali funzioni possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo modalità previste dal regolamento.

ART.2
Territorio gonfalone stemma

1. Il Comune di Fombio è costituito dal capoluogo ove è posta la sede del Comune nonché dalla frazione di Retegno. Confina con i territori di Codogno, San Fiorano, Guardamiglio e Somaglia.
2. Il Comune di Fombio possiede lo stemma che è costituito da: Scudo trinciato, nel primo di rosso con stella in oro a cinque punte e, nel secondo, di azzurro con stella in oro a cinque punte e con banda di argento caricata di quattro ovuli in nero traversa.
3. Un apposito regolamento, redatto nel rispetto del D.P.C.M. 3 giugno 1986, disciplina l'uso del Gonfalone e della Bandiera Nazionale nelle pubbliche cerimonie e la loro esposizione in occasione delle festività nazionali e locali.

ART.3
Obiettivi del Comune di Fombio

1. Il Comune nel perseguire lo sviluppo civile, economico e sociale della propria Comunità, alla luce dei principi di cui all'art.2 del presente Statuto opera per promuovere ed organizzare un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali ed ambientali, nonché degli impianti produttivi;
2. tutelare, nell'ambito delle proprie competenze, il diritto alla salute di ogni cittadina, nell'arco di tutta la vita;

3. l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale anche con il responsabile coinvolgimento di ogni associazione che operi in questo campo e del volontariato, ponendo particolare attenzione agli anziani, minori, agli inabili, agli invalidi al lavoro;
4. adottare le misure necessarie per conservare e difendere l'ambiente, la flora e la fauna attuando piani per la difesa del suolo e per eliminare le cause dell'inquinamento atmosferico e delle acque;
5. favorire lo sviluppo culturale della comunità, mediante l'attività della biblioteca pubblica, il sostegno alle istituzioni operanti nel settore, il diretto intervento o appoggio alle iniziative culturali volte al recupero, conservazione, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, architettonico e degli archivi che testimoniano la storia locale;
6. contribuire alla crescita educativa e culturale della gioventù offrendo il massimo sostegno alle famiglie, alle istituzioni educative, a quelle scolastiche esistenti sul territorio, sia pubbliche che private, e rendendo effettivo con adeguata assistenza scolastica il diritto allo studio per gli alunni residenti e frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;
7. favorire lo sviluppo di attività economiche siano esse commerciali, artigianali, agricole presenti sul territorio sottolineandone la funzione sociale;
8. incoraggiare l'attività sportiva e ricreativa nella forma dilettantistica e popolare con sostegno e enti, organismi e associazioni locali e sovracomunali operanti nell'ambito del proprio territorio.

Si impegna in particolare alla tutela dei seguenti beni ambientali ed architettonici:

- a) Laghetto Travacon;
- b) Roggia Fombio;
- c) Scarpata morfologica del fiume Po;
- d) Castello Douglas Scotti nella sua integrità e totalità;
- e) Zecca di Retegno;
- f) edifici di culto ed altri elementi di particolare interesse storico-artistico;

senza esclusa nessun'altra realtà che risulti significativa a livello ambientale o in quanto recante le tracce del passato.

A tale fine sostiene ogni iniziativa di enti, associazioni pubbliche e private e di singoli cittadini diretta alla realizzazione e sensibilizzazione della popolazione locale al fine di diffondere valori di cui al precedente comma.

Il Comune svolge la propria attività programmatica socio-economica e di pianificazione territoriale per l'attuazione dei programmi nell'ambito dei criteri indicati e delle procedure stabiliti dalla legge regionale.

Il Comune garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e all'identità personale delle persone fisiche e giuridiche ai sensi della L.675/96 e successive modificazioni ed integrazioni e a tal fine adotta idonee e preventive misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta.

ART.4 Partecipazione

Il Comune di Fombio, nell'ambito della Legge 7 agosto 1990, n.241, riconosce il diritto dei cittadini, singoli o associati, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle scelte strategiche e programmatiche che interessino la comunità.

ART.5 Gestione dei servizi

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che, per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente in economia, può disporre, ai sensi dell'art.22 legge 8 giugno 1990, n.142:
 - a) la concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - b) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - c) apposita istituzione, non avente personalità giuridica, ma dotata di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali, culturali, sportivi, non aventi rilevanza imprenditoriale;
 - d) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Al fine della migliore erogazione di uno o più servizi, il Comune può ai sensi dell'art.25 legge 8 giugno 1990, n.142, partecipare alla gestione associata degli stessi con altri Comuni, o con la Provincia, mediante l'istituzione di consorzi, ovvero stipulare apposita convenzione, ai sensi dell'art.24 legge 8 giugno 1990, n.142, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinanti.
3. Le nomine degli amministratori e dei sindaci designati degli azionisti di parte pubblica locale sono operabili direttamente da parte del Comune, congiuntamente con altri enti locali legati da patto di sindacato, e le stesse sono revocabili a norma dell'art.2458 del Codice Civile.

ART.5bis

Il Comune garantisce nella forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della L. 31.12.1996, n.675, e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

ART.6 Organi del Comune

1. Sono organi del Comune:
 - a) il Consiglio Comunale
 - b) la Giunta Comunale
 - c) il Sindaco;
2. Gli organi del Comune vengono eletti o nominati in conformità alle disposizioni di legge in materia.

ART.7 Consiglio Comunale: funzioni e competenze

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune di Fombio.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
 - a) atti normativi:
 - Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle
 - Istituzioni e relative variazioni;
 - Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di
 - competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare;
 - b) atti di programmazione:
 - programmi;
 - piani finanziari;
 - relazioni previsionali e programmatiche;
 - piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione;
 - eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai

- vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, nonché i pareri da rendere in dette materie;
- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
 - ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;
 - conti consuntivi;
- c) atti di decentramento tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;
- d) atti relativi al personale, atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l'approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;
- f) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:
- convenzioni fra comuni e fra Comune e Provincia;
 - accordi di programma;
 - costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali;
- g) atti relativi a spese pluriennali, tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) atti relativi ad acquisti, alienazioni d'immobili, permuta, concessioni ed appalti, acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- i) appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- j) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- k) atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- l) assunzione diretta di pubblici servizi;
- m) costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;
- n) concessioni di pubblici servizi;
- o) affidamento di servizi o attività mediante convenzione;
- p) atti relativi alla disciplina dei tributi, atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici, modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta;
- q) accensione di mutui e prestiti obbligazionari, contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio;
- r) emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;
- s) emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;
- t) ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

- u) atti di nomina, definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni;
 - v) nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
 - w) nomina d'ogni altra rappresentanza del comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;
 - x) nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
 - y) atti elettorali e politico-amministrativi esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti, surrogazione dei consiglieri;
 - z) approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente;
 - aa) approvazione o riezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;
 - bb) nomina della commissione elettorale comunale;
 - cc) esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;
 - dd) esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;
- ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

ART.8

Scioglimento e sospensione del consiglio comunale

Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale avviene per le motivazioni e secondo le modalità di cui all'art.39 della L. 8 giugno 1990 n.142 così come successivamente integrata e modificata dalla L.127/97.

ART.9

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale deve essere riunito ogni qualvolta si renda necessario e quando lo richieda almeno un quinto dei consiglieri in carica, mediante convocazione del Sindaco. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 01 giugno al 30 giugno e dal 1 dicembre al 31 dicembre di ogni anno;
2. Sono sottoposti all'esame del Consiglio, nell'ordine, le proposte e gli argomenti definiti dal Sindaco e quelli richiesti da almeno un quinto dei Consiglieri, secondo quanto indicato in apposito regolamento.
3. Il Sindaco, qualora la convocazione sia richiesta da un quinto dei Consiglieri, convoca il Consiglio entro 20 giorni dal ricevimento

della richiesta. Esso può essere validamente convocato, con all'ordine del giorno i punti richiesti dagli stessi Consiglieri, dal Prefetto, ai sensi dell'art.36 , comma 4, Legge 8 giugno 1990, n.142, in caso di omissione da parte del Sindaco.

4. Gli avvisi di convocazione, secondo quanto disposto dal regolamento, sono inviati:
 - a) dal Sindaco o in sua assenza o impedimento temporaneo dal vice Sindaco;
 - b) dal Consigliere anziano nei casi previsti dalla legge.
5. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere pubblicati all'Albo Pretorio e notificati dal messo Comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima - compreso quello di consegna ed escluso quello di seduta - qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per l'adunanza per i casi d'urgenza, compresi quelli da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;
 - c) almeno tre giorni prima - compreso quello di consegna ed escluso quello di seduta - qualora si tratti di sessioni straordinarie.
6. Al fine di favorire la partecipazione attiva di consiglieri, gli atti relativi alle proposte incluse nell'ordine del giorno di convocazione del Consiglio Comunale, devono essere posti a disposizione presso la sede del Comune, nei termini definiti dal regolamento;
7. Di ogni seduta deve essere redatto, a cura del Segretario Comunale, un verbale nelle forme previste dall'art.61 del presente Statuto.
8. Il Consiglio si riunisce anche ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo o del Prefetto nei casi previsti delle leggi e previa diffida.
9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

ART.10

Il consigliere comunale

1. I Consiglieri rappresentano l'intero Comune ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato. Essi non possono essere chiamati a rispondere per opinioni espresse o per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni salvo che tali comportamenti non abbiano rilevanza penale.
2. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
3. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

4. I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio od alla fine di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
7. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalle leggi e dai regolamenti.
8. I Consiglieri devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti riguardanti interessi propri od loro parenti od affini sino al quarto grado.
9. Ai Consiglieri ed agli Amministratori spetta, a richiesta dell'interessato, in luogo del gettone di presenza, una indennità di funzione, secondo l'articolo 23, commi 5 e 8, della Legge n. 265/1999.
10. Il regolamento disciplina il regime di questa indennità.

ART.11

Nomina e dimissione del consigliere comunale

1. Il Consigliere entra in carica all'atto della proclamazione dei risultati elettorali da parte del Presidente del seggio elettorale, ovvero in caso di surrogazione di dimissionari, previa convalida, non appena adottata la deliberazione da parte del Consiglio Comunale, secondo le norme di legge.
2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare le eventuali ineleggibilità o incompatibilità, provvedendo alle sostituzioni. La surrogazione avviene previa convalida, subito dopo la declaratoria di ineleggibilità o incompatibilità anche se tale argomento non fosse iscritto all'ordine del giorno.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga, qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a

norma dell'art.39, comma 1 lettera b) n,2), della L.142/90.

ART.11 bis
Decadenza consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
3. Oltre che nei casi previsti dalla legge, i Consiglieri che non intervengono a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede alla comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

ART.12
Tutela giudiziaria

1. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino coinvolti, in conseguenza di fatti e di atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio e purché non vi sia conflitto di interesse con l'Ente, accertato con atto del Consiglio Comunale.
2. Nel caso in cui tuttavia il giudizio si concluda anche con una condanna di carattere penale, l'interessato dovrà rimborsare al Comune le spese dal medesimo sostenute per l'assistenza fornita ai sensi del precedente comma 1.

ART.13
Prima seduta del consiglio comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli

eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

2. E' presieduta dal Consigliere Anziano o - in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto - dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
3. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco.
4. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, la costituzione e nomina delle commissioni consiliari permanenti e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

ART.13bis

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

1. Il Consiglio partecipa alla definizione, adeguamento e verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori a tal fine:
 - a) entro un mese dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna ai Capigruppo consiliari il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
 - b) entro i successivi trenta giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione;
 - c) il Sindaco in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi presenta al Consiglio una relazione sul grado di realizzazione delle linee programmatiche.

ART.14

I gruppi consiliari

1. Il Sindaco convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo, designati da ogni gruppo consiliare e, finché tale designazione non verrà effettuata, sarà considerato capogruppo colui che ha ottenuto maggior numero di voti all'interno di ciascuna lista.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

ART.15

Validità delle sedute: quorum strutturale e validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà più uno dei consiglieri assegnati al Comune.
2. L'avviso di prima convocazione deve recare anche la data e l'orario della seconda convocazione, che può avvenire lo stesso giorno, purché dopo almeno un'ora da quella di prima convocazione. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo

dei Consiglieri assegnati per legge all'Ente, oltre al Sindaco, per deliberare tutti gli argomenti di competenza consiliare.

3. Il Sindaco, Presidente ha il dovere di assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio secondo quanto disposto dal Regolamento.
4. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla Sala prima della votazione;
5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART.16

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
2. Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie, e speciali aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento, La composizione, la durata, le modalità di controllo e della garanzia ed i poteri delle Commissioni sono stabiliti dal regolamento.
3. Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

ART.17

Le commissioni comunali

Oltre alle Commissioni comunali previste dalla legge il Consiglio Comunale può istituire, al fine di una maggiore partecipazione popolare, commissioni comunali disciplinandone con apposito regolamento il numero, le competenze, la composizione numerica.

Le commissioni comunali sono costituite da cittadini residenti nel Comune in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale e che per competenza, professionalità e moralità diano garanzia di serietà nell'impegno civile e sociale.

Le commissioni comunali hanno compiti di consultazione, di ricerca, di studio, di promozione e di proposta nelle materie individuate per ciascuna nella delibera di costituzione.

ART.17bis

Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno Commissioni permanenti stabilendo con apposito Regolamento il numero, le competenze, la composizione numerica ed il funzionamento;
2. Le commissioni permanenti sono costituite da Consigli comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo;
3. Le commissioni permanenti costituiscono articolazione del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni contribuendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti.

ART.18

Competenze della Giunta

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario Comunale o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. E' altresì di competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale.

ART.19

Composizione della giunta comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco stesso anche al di fuori del Consiglio Comunale. La nomina viene comunicata al Consiglio Comunale.

2. L'assessore nominato vice Sindaco, salvo quanto previsto del 2 comma dell'art.26, svolge anche le funzioni surrogative del Sindaco in caso di sua assenza e impedimento, sia quale capo dell'Amministrazione Comunale, che quale Ufficiale di Governo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art.15, comma 4 bis, della L.19 marzo 1990, n.55, come modificato dall'art.1 della legge 18 gennaio 1992 n.16.
3. In caso di rinnovo del Consiglio Comunale la Giunta Comunale rimane in carica fino all'insediamento della nuova, ma decade per le motivazioni di cui all'art.37 bis della L.142/90, inserito dall'art.20 della L.n.81/93.

ART.20
Mozione di sfiducia

1. E' previsto l'istituto della sfiducia attraverso apposita mozione:
 - a) la mozione di sfiducia non può essere proposta nei confronti di un singolo componente della giunta, ma soltanto nei confronti di dell'intero organo.
 - b) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio Comunale. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri Comunali assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede alla nomina di un Commissario ai sensi della vigenti Leggi.

ART.21
Deliberazioni della giunta comunale

1. La giunta Comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Sindaco.

ART.22
Cessazione della carica di assessore

1. I singoli assessori cessano dalla carica:
 - a)per morte
 - b)per dimissioni presentate ed accettate dal Sindaco
 - c)per revoca
 - d)per decadenza "nei casi previsti dalla legge, dal presente statuto" e per mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre sedute consecutive, conservando la carica di Consigliere.

2. La revoca di un assessore è disposta quando non vengono osservate le linee programmatiche e di indirizzo politico-amministrativo presentate dal Sindaco al Consiglio Comunale e dallo stesso approvate o sia stata attuata un'azione amministrativa non coerente con le stesse con grave pregiudizio per il funzionamento della Giunta Comunale.
3. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati dal Sindaco. La comunicazione relativa sarà data dallo stesso Sindaco al Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale comunicherà la sostituzione dei singoli Assessori cessati dalla carica.

ART.23
Il Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione Comunale, è Organo dell'Amministrazione del Comune, rappresenta il Comune, è Ufficiale di Governo ed Organo dello Stato nel territorio di competenza;
2. Le funzioni di cui al precedente comma 1 non possono essere separate neanche con l'istituto della delega tranne per le disposizioni e provvedimenti di superiori autorità.
3. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla della spalla destra.
4. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

ART.24
Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
2. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
3. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
4. Il sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
5. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i

responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

6. Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
7. Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
8. Il Sindaco indice i referendum comunali.
9. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo statuto assumono il nome di decreti.
10. Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
11. Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.
12. Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
13. Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

ART.25 Deleghe

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
2. Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

3. Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
4. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
5. L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
6. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco - anche dopo aver rilasciato delega - può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
7. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
8. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
9. Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
10. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.
11. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

ART.26

Sostituzione del Sindaco

1. Le funzioni del Sindaco, nel caso in cui non possano essere esercitate, per qualsiasi motivo, dal vice Sindaco verranno assunte dall'assessore più anziano di età.
2. Il vice-sindaco e/o l'assessore anziano possono sostituire il Sindaco come Presidente del Consiglio solo se rivestono la qualità di consiglieri comunali.

ART.27

Poteri di urgenza del Sindaco

1. Il Sindaco ha potere di emettere ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali, come pure i provvedimenti

contingibili - necessari - ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia, polizia locale ed ai fini di protezione civile.

2. Le trasgressioni alle ordinanze sono perseguite con le sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti ed, in caso di inottemperanza da parte dei destinatari, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli interessati, senza pregiudizio nei confronti dei reati in cui fossero incorsi e fatto salvo ogni eventuale azione per il recupero di quanto anticipato per l'esecuzione.

ART.28

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e' vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
3. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
4. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.

TITOLO III

UNIONI FUSIONI MUNICIPI

ART.29

Unioni-Fusioni-Municipi

1. Il Comune di Fombio, tende a perseguire in previsione della fusione ai sensi degli artt.11 e 12 L.8 giugno 1990, n.142, la costituzione di una unione, come previsto dall'art.26 della medesima legge in attuazione di eventuali normative connesse emanate dalla Regione a norma degli artt.117 e 133 della Costituzione.

2. L'atto Costitutivo, ed il regolamento dell'unione sono approvati con un'unica deliberazione dal Consiglio Comunale ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Nel caso si pervenga alla fusione con altro Comune, il presente Statuto deve essere revocato e riadottato, dal nuovo Consiglio Comunale con l'introduzione di tutte le modifiche necessarie a meglio rappresentare la nuova situazione, particolarmente per quanto riguarda l'amministrazione del Municipio.

TITOLO IV PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.30 Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

ART.31
Consultazioni

1. In ordine a questioni che rivestono rilevanti interessi, l'Amministrazione ha la facoltà di consultare direttamente i cittadini.
2. La consultazione può essere effettuata:
 - a) mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte;
 - b) mediante l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicati;
 - c) mediante l'indizione di referendum.

ART.32
Istanze, petizioni e deliberazioni di iniziativa popolare

1. I cittadini possono rivolgere:
 - a) istanze e petizioni relativamente ai problemi esclusivamente di rilevanza comunale;
 - b) Proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti, ad esclusione di quelle attinenti l'istituzione o la determinazione delle aliquote dei tributi.
2. Alle istanze o petizioni risponde la Giunta Comunale entro 15 gg. dalla ricezione, e nel caso che le risposte siano ritenute insoddisfacenti, le stesse possono essere riproposte, con la medesima forma e contenuto, al Consiglio che provvede a deliberare in merito nella prima seduta valida che abbia luogo.
3. Le proposte di deliberazioni di cui alla precedente lettera b), comma 1 devono essere presentate al Sindaco per l'inoltro alla Giunta Comunale, la quale decide in merito, con atto motivato e notificato ai proponenti, entro i 10 giorni dal termine di esecutività della deliberazione.
4. Nel caso in cui venga proposta un'istanza, una petizione, una nuova delibera o la revoca della precedente per argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale, il Sindaco deve iscrivere l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile.
5. Il provvedimento del Consiglio Comunale deve essere notificato ai proponenti entro i 20 giorni successivi alla sua esecutività;
6. Le istanze o petizioni di cui alla lettera a) del precedente comma 1 possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le proposte di cui alla successiva lettera b) devono essere sottoscritte da non meno di 30 cittadini.

ART.33
Referendum comunali

1. Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
2. Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
3. I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.
4. Il Difensore Civico decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
5. Il Difensore Civico può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
6. Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta ogni anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
7. I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.
8. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
9. Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

10. Nei referendum consultivi, il consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.
11. Le norme dello statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.
12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

ART.34

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la Costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza di chi ha promosso l'azione o il ricorso, può deliberare di addebitare a carico dello stesso le spese sostenute.

ART.35

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o di regolamento.
2. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, nel rispetto della riservatezza delle persone, gruppi o imprese.
3. Il regolamento oltre a tenere conto di quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo:
 - a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
 - b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti o provvedimenti che comunque li riguardano;
 - c) assicura il diritto dei cittadini ad accedere in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e secondo quanto

disciplinato in apposito regolamento di esecuzione della legge 7 agosto 1990 n.241;

- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle libere associazioni, titolari di statuto, la possibilità di accedere alle strutture ed ai servizi comunali per scopi di interesse collettivo al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini;
- e) stabilisce le modalità di esame di qualsiasi tipo di pratica fissandone l'ordine cronologico.

ART.36

Albo pretorio

1. Il Comune ha un Albo Pretorio posto presso la propria sede, situato in luogo accessibile al pubblico, per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze e degli avvisi che devono essere portati a conoscenza del pubblico, e di bacheca, presso la Frazione di Retegno, sulla quale tali atti dovranno essere affissi in copia.
2. Il Messo comunale, sotto la direzione del Segretario comunale, cura la pubblicazione degli atti comunali e tiene l'apposito registro, da cui devono risultare, in ogni caso, gli estremi della pubblicazione.

ART.37

Intervento nel procedimento amministrativo

1. Gli interessati partecipano ad ogni procedura relativa all'adozione di atti che incidono su loro situazioni giuridiche soggettive nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi, comitati, associazioni, rappresentativi di interesse superindividuali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.
5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 60 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.
7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 60 giorni dalla ricezione di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.
8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.
9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 60 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.
10. I soggetti di cui al comma 1° hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.
11. La Giunta Comunale potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.
12. Se il provvedimento ha natura gestionale la conclusione dell'accordo con i soggetti interessati è di competenza dei responsabili dei servizi e/o uffici.

TITOLO V
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART.38
Principi

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, gestisce le funzioni ed i servizi pubblici ad esso facenti capo, informando la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di semplicità delle procedure e di imparzialità e buon andamento della amministrazione, ai sensi dell'art.97 della Costituzione.
2. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici volti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della Comunità locale gestendo con diritto di privativa, quelli indicati dalla legge.
3. La gestione dei servizi può avvenire in collaborazione con altri Comuni, ai fini di una migliore funzionalità degli stessi perseguendo, al tempo stesso economie di gestione.

ART.39
Pubblici Servizi

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio dei pubblici servizi secondo quanto indicato nell'art.5 del presente Statuto.

ART.40
Aziende Speciali ed istituzioni

1. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.5 del presente Statuto, sono disciplinati da apposito Statuto e da regolamenti.
2. Organi dell'Istituzione sono:
 - a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale fuori dal proprio ambito, in numero non superiore a due con rappresentanza della minoranza, fra i cittadini che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere Comunale, purché abbiano competenza in materia;
 - b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata ed avente i requisiti di cui alla lettera a);
 - c) il direttore, nominato dalla giunta Comunale fra persone aventi i requisiti di cui alla lettera a), escluso quello della residenza, al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione svolgendo le funzioni di segreteria. Può essere specificatamente assunto per lo svolgimento di tale incarico mediante concorso pubblico oppure può essere incaricato a tempo determinato e con contratto professionale ai sensi dell'art.54, comma 5, legge 8 giugno 1990, n.142.
 - d) Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti relativi alla definizione dei bilanci preventivi e delle risultanze gestionali ed ai progetti per interventi in conto capitale, nonché provvedere alla copertura dei costi sociali.

ART.41
Convenzioni

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e con la Provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'art.24 e 27 legge 8 giugno 1990, n.142. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART.42
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e con la Provincia per la gestione associata di uno o più servizi.
2. A questo fine il Consiglio Comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio; le norme contenute in tale convenzione possono, tuttavia essere ricomprese nello Statuto.
3. La Convenzione o lo Statuto, a seconda dei casi, devono prevedere l'obbligo a carico del Consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del Consorzio, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del Consorzio.

TITOLO VI
UFFICI E PERSONALE

Art.43
Organizzazione Amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune di Fombio, i metodi per la sua gestione operativa e l'assetto delle strutture organizzative sono disciplinate in base a criteri di autonomia funzionalità ed economicità di gestione e secondo criteri di professionalità e responsabilità dal "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi".
2. La struttura organizzativa del Comune, è articolata in "aree di attività" e, all'interno di ciascuna area in "servizi" caratterizzati da funzioni finali che possono, a loro volta, essere articolati in unità operative.
3. Nell'attribuzione delle competenze al Segretario Comunale ed ai responsabili di Servizi è da osservare il principio della distinzione fra funzione politica e funzione amministrativa in forza del quale agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico (definizione obiettivi-programmi e priorità, verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite), ai responsabili dei servizi spettano gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa.
4. Nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi vengono inoltre stabilite le modalità dell'attività di coordinamento tra il

Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi; tale ordinamento deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente garantendo, nel rispetto della sfera di autonomia gestionale, la reciproca integrazione e l'unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

5. In caso di vacanza del posto di responsabile del servizio, qualora non sia possibile attribuire le funzioni ad altro dipendente di pari qualifica funzionale, queste possono essere transitoriamente assegnate con l'osservanza delle condizioni e le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
6. Il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi, prevede altresì la possibilità di conferire incarichi con l'osservanza di quanto prevede e dispone l'art.51 della L.142/90 così come modificata dalla L.127/97.
7. Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi disciplina la dotazione organica, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.

ART.44

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario titolare dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico, iscritto a un Albo nazionale articolato in sezioni regionali e il cui stato giuridico ed economico è disciplinato dalla legge e dei contratti collettivi della categoria. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo nazionale di cui al comma precedente secondo le modalità stabilite dall'art.17 comma 70 L.15 maggio 1997 n.127 e successivi provvedimenti attuativi. Il Segretario comunale nominato secondo le vigenti disposizioni di legge presterà il proprio servizio presso il Comune. Lo stesso continuerà ad eseguire le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato fino alla riconferma e alla nomina del nuovo Segretario. Le modalità di nomina e di revoca del Segretario sono disciplinate all'art.17 comma 70 e 71 della L.127/97; Il Segretario comunale, che dipende funzionalmente dal Sindaco ed è a questi legato da un rapporto fiduciario, svolge compiti di collaborazione, anche propositiva, e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione Amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Le funzioni di assistenza ed i compiti di collaborazione sono esercitati sia a richiesta degli organi istituzionali sia di iniziativa dello stesso Segretario e questi potrà esternarle con qualsiasi forma, ivi compresa quella scritta, non solo nella fase istruttoria dei procedimenti, di formazione degli atti ma, anche in quella decisionale indicando, se del caso, le misure idonee a rendere legittima l'azione amministrativa.

Oltre i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa di cui ai commi precedenti, il Segretario comunale esercita le seguenti, specifiche funzioni:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta comunali e ne cura la verbalizzazione;
- b) esercita la potestà rogatoria in relazione a tutti i contratti stipulati dal Comune, effettua l'autenticazione delle scritture private stipulate nell'interesse del Comune;
- c) esercita ogni altra funzione affidatagli dal Regolamento e conferitagli dal Sindaco.

ART.45

Direttore generale

Il Comune può stipulare una Convenzione con altri Comuni ai sensi dell'art.51bis comma 3 L.142/90 e al fine di procedere alla nomina congiunta del direttore Generale secondo le modalità ed i criteri definiti dalla medesima convenzione. I rapporti del direttore generale con ciascuno dei Comuni convenzionati sono definiti nella Convenzione di cui comma precedente. Nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nella Convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore generale esercita presso il Comune le funzioni disciplinate dall'art.51bis comma 1 della L.142/90.

In particolare il Direttore generale:

- a) provvede ad attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti agli organi di governo dell'Ente secondo le direttive impartite dal Sindaco;
- b) sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia;
- c) effettua il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dall'art.40 D.Lgs.77/95 e dal Regolamento di contabilità;
- d) predispose il programma dettagliato degli obbiettivi previsti dalla lett. a) del comma 2 dell'art.40 D.Lgs.77/95 nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'art.11 del predetto decreto legislativo n.77/95.
- e) Le funzioni di Direttore generale, qualora non risulti stipulata la convenzione di cui all'art.51bis comma 3 della L.142/90, possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale.

TITOLO VII RESPONSABILITÀ'

ART.46

Responsabilità - Giurisdizione ed obbligo di denuncia

1. Gli Amministratori, i dipendenti ed il Segretario comunale sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazione di obblighi di carica o di servizio.
2. Per la responsabilità di cui al precedente comma, essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalla legge in materia.
3. Il Sindaco, Il Segretario Comunale, il responsabile del servizio come individuato dal Regolamento organico del personale che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto, di fatti che diano luogo a responsabilità, ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

ART.47

Obbligo di risarcimento

1. Gli amministratori, i dipendenti comunali ed il segretario comunale che nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno con dolo o colpa grave sono personalmente obbligati a risarcirlo, fatto salvo quanto previsto da eventuali polizze assicurative stipulate dal Comune.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal dipendente o dal Segretario Comunale, si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo nel caso in cui il danno non sia stato risarcito dall'assicurazione ovvero per quanto non coperto dalla stessa.
3. La responsabilità personale sussiste qualora - la violazione del diritto del terzo - sia cagionata dal compimento ed omissione di atti o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore, il Segretario comunale o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento, salvo le motivate giustificazioni adottate a discolpa.
4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i componenti del collegio che hanno partecipato alla relativa decisione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso, anche esprimendo voto contrario, purché risulti dal verbale.

ART.48

IL TESORIERE COMUNALE

Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del

denaro del Comune, deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

ART.49

Prescrizione dell'azione di responsabilità

La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità.

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART.50

Risorse Comunali

1. Il Comune ha diritto, nell'ambito della politica economica nazionale, di disporre di risorse proprie sufficienti finalizzate all'esercizio delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.
2. Le risorse finanziarie devono essere proporzionate agli impegni per lo svolgimento delle attività e sono costituite:
 - a) da conferimenti da parte dello Stato e delle Regioni secondo quanto è previsto dalle rispettive leggi;
 - b) per una parte almeno da tasse e imposte locali di cui di cui deve essere possibile stabilire il tasso da parte della comunità locale nei limiti fissati dalle leggi;
 - c) da proventi propri per l'esercizio di servizi pubblici;
 - d) da fondi provenienti da capitali pubblici o privati, per il finanziamento delle spese di investimento;
 - e) da ogni altra entrata che possa derivare da partecipazioni o contribuzioni da altri Enti pubblici o da privati per lo svolgimento dei pubblici servizi;
 - f) da oneri di urbanizzazione da destinarsi in conformità alle vigenti leggi.

ART.51

Demanio e patrimonio

1. I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.
2. La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

3. I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.
4. I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.
5. Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

ART.52
Investimenti

1. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio. Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.
2. La Giunta Comunale delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti o di donazioni di beni, fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n.218.

ART.53
Autonomia finanziaria

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.
3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.
5. La Giunta approva il piano elementare di attribuzione delle risorse, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il

livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

6. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
8. La Giunta comunale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

ART.54

Appalti e contratti

1. Agli appalti di lavori, alla forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3. La determinazione deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e le ragioni che ne sono alla base.
4. In rappresentanza del Comune, nella stipulazione dei contratti, interviene responsabile del servizio competente.
5. Il Segretario Comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1. Nel caso se ne ravvisi l'opportunità la rogazione di alcuni contratti può essere affidata ad un notaio.

ART.55

Revisione del conto

1. Il Consiglio Comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore scelto tra persone aventi i requisiti previsti dalla legge, il quale svolgerà la propria attività secondo i principi della legge, del presente Statuto e di apposito regolamento.
2. Il revisore è nominato per tre anni ed oltre a collaborare con il Consigli nella sua funzione di controllo ed indirizzo ed esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che deve accompagnare la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
3. Il revisore, dopo lo svolgimento dell'incarico per tre esercizi finanziari, è rieleggibile per una sola volta, è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.
4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Nella relazione di cui al comma 2, il revisore può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
6. Il Consiglio Comunale affida al revisore il compito di seguire periodiche verifiche di cassa e comunque l'incarico di svolgere le medesime funzioni nei confronti delle eventuali istituzioni esistenti nel Comune.
7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferisce immediatamente al Consiglio, secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento.

ART.56

Servizio di Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale versate dai debitori in base ad ordini di incassi e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi. Tali ordini di incasso sono di norma sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) l'accantonamento di somme volte alla copertura delle rate di ammortamento di mutui e dei contributi previdenziali, secondo quanto disposto dalla legge.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di cui all'art.59 L.142/90, nonché dalla convenzione.

ART.57

Controllo di gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi, unitamente a quello del servizio di ragioneria e del Segretario comunale eseguono, entro il 10 settembre di ogni anno, operazioni di controllo di gestione per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.
2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze, i predetti responsabili fanno constare in un verbale che insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono al Sindaco che ne riferisce alla Giunta Comunale ed al revisore del conto.
3. La giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, e qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di Amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, propone al Consiglio Comunale l'adozione, nei modi e termini previsti dalla legge, di apposita deliberazione con la quale siano disposte le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

ART.58

Fondo di rappresentanza

1. Il Comune, per lo svolgimento delle sue funzioni di rappresentanza nei confronti dei cittadini e di altri enti pubblici e privati, ha diritto di disporre di fondi, all'uopo previsti in un apposito capitolo del bilancio. Tali fondi non possono essere utilizzati solamente nel caso in cui l'Amministrazione vincoli per il recupero di passività pregresse non ancora finanziate o per il riequilibrio del bilancio.
2. Le modalità per l'uso di tali fondi, vengono disciplinate in uno specifico regolamento o con apposite norme inserite nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e in quello di contabilità.

TITOLO IX

ATTI AMMINISTRATIVI

ART.59

Pareri

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, o eventualmente, di altre azioni amministrative.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni o il diverso termine, eventualmente prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere, sempre che l'Ente a cui è stato richiesto non adduca le motivazioni del ritardo e della proroga del termine prescritto.

ART.60
Deliberazioni

1. Ogni deliberazione assunta da un organo collegiale del Comune, ogni tipo di commissione compresa, deve riportare:
 - a) dati necessari per individuare i presenti;
 - b) il resoconto sommario della discussione;
 - c) in modo analitico e contenuti delle decisioni assunte;
 - d) i nominativi di quanti si sono astenuti dalla votazione o si sono espressi con voto contrario, sempre che si tratti di votazione palese.
2. Ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente o dal Segretario.
3. Le copie dei verbali saranno dichiarate conformi con attestazione del Segretario, ai sensi dell'art.14 legge 4 gennaio 1968, n.15.
4. Il contenuto delle decisioni, come indicato al comma 1, assunte in un'unica seduta dell'organo amministrativo, non deve essere obbligatoriamente redatto su un unico verbale, ma può essere redatto nella forma di ogni singolo atto per ciascuna decisione. In quest'ultimo caso ad ogni verbale è attribuita una numerazione ordinata in modo successivo per ogni singolo anno e i loro originali devono, al termine di ogni esercizio, essere fascicolati secondo l'ordine e distintamente per organo deliberante.
5. I verbali relativi alle sedute possono essere letti, ai fini dell'approvazione, al termine dell'adunanza stessa; in caso di impossibilità vengono letti in quella successiva e durante la stessa approvati, anche con l'eventuale inserimento di rettifiche che possono essere, seduta stante, richieste da ogni singolo consigliere e dall'adunanza medesima approvate.

ART.61
Pubblicazione degli atti

1. Un avviso riportante gli estremi di ogni deliberazione relativa alle decisioni di un organo collegiale del comune deve essere pubblicato all'albo pretorio a cura del Messo e sotto la sua diretta responsabilità, per il periodo previsto dalla legge e fatte salve le responsabilità del Segretario Comunale. Durante tale tempo una copia conforme dell'atto deve essere posta a disposizione del pubblico per la libera consultazione, durante gli orari di apertura degli uffici in un luogo posto all'interno del Comune, ma di facile accesso.
2. Di ogni atto formale dell'Amministrazione comunale dovrà essere affissa copia presso apposita bacheca sita in Retegno.

ART.62

Comunicazione degli atti

Le deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta comunale devono essere pubblicate all'Albo pretorio e, nelle materie di cui all'art.45 comma 3 della legge 8 giugno 1990, n.142, trasmesse ai capigruppo consiliari, qualora si tratti di deliberazione della Giunta Comunale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART.63

Statuto comunale

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.
3. Le modifiche dello Statuto possono essere precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese.
4. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.
5. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.
6. Lo statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.
7. Le modificazioni e l'abrogazione dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
8. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.

ART.64

Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, e speciali.
3. Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e

perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale. 4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) I termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
 - b) Le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
 - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
 - d) le modalità per la richiesta del controllo di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - e) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;
 - f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
4. Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego.
5. Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

ART.65 Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.
2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.
3. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.
4. I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di pubblicazione di giorni 15 all'Albo Pretorio.

FOGLIO NOTIZIE

Statuto del Comune di FOMBIO

Provincia di Lodi

Delibera n. C.C.n.18 del 01.04.2000, esecutiva con provvedimento dell'O.re.co. n.195 del 12.06.2000.

Affisso all'Albo Pretorio dell'Ente dal 13.06.2000 al 13.07.2000

Notizie inerenti la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia:SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N.47/1

data BURL 20 NOVEMBRE 2000

DATA INVIO

FIRMA
IL SINDACO

Avv. Davide Passerini

Parte riservata al Ministero

Codice ente

Data arrivo

